



# Ministero dell'Istruzione e del Merito

## Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

### Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

#### Parere sullo

schema di decreto recante *“adozione del modello di Curriculum della studentessa e dello studente in attuazione dell’articolo 14, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56”*.

approvato nella seduta plenaria n. 146 del 27/03/2025  
tenutasi in modalità telematica

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) è chiamato ad esprimere il proprio parere sullo schema di decreto recante adozione del modello di *Curriculum* della studentessa e dello studente in attuazione dell’articolo 14, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

Il Curriculum della studentessa e dello studente (di seguito Curriculum) è stato introdotto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”*, articolo 1, comma 28, con la finalità di raccogliere, associando il profilo dello studente a un’identità digitale, tutti i dati, utili anche ai fini dell’orientamento e dell’accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi<sup>1</sup>, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte di insegnamenti opzionali, alle competenze, alle conoscenze e alle abilità anche professionali acquisite e alle attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico nonché alle attività svolte nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento ed altre eventuali certificazioni conseguite.

Ai fini dell’esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado è previsto che nello svolgimento dei colloqui la commissione d’esame tenga conto del Curriculum, che viene poi allegato al diploma finale rilasciato in esito al superamento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione<sup>2</sup>. Si evidenzia, inoltre, che lo svolgimento delle prove scritte a carattere nazionale (INVALSI) è requisito per l’accesso all’esame di Stato<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Nel curriculum della studentessa e dello studente sono riportate le discipline ricomprese nel piano degli studi con l’indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse.

<sup>2</sup> Articolo 21, comma 3, del Dlgs. 13 aprile 2017, n. 62, recante *“Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.*

<sup>3</sup> Articolo 13, comma 2, lettera b) del Dlgs. 62/2017.



# Ministero dell'Istruzione e del Merito

## Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

### Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Con D.M. 6 agosto 2020, n. 88, è stato adottato il modello di Curriculum (Allegato B) in vigore dall'a.s. 2020/21. In base alle Linee guida per l'orientamento, adottate con D.M. 22 dicembre 2022, n. 328, inoltre, dall'a.s. 2023/24 il Curriculum è integrato all'interno dell'E-Portfolio<sup>4</sup> e, di conseguenza, a partire dall'a.s. 2023/24, l'inserimento delle informazioni per la predisposizione del Curriculum da parte degli studenti avviene attraverso la piattaforma Unica.

La revisione del modello di Curriculum vigente si rende necessaria a seguito della modificazione dell'articolo 21 del Dlgs. 13 aprile 2017, n. 62, recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107", avvenuta con la previsione normativa di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, che prevede il ripristino dell'originaria versione dell'articolo 21, comma 2, del Dlgs. n. 62/2017, reintroducendo il secondo periodo, soppresso dall'articolo 6, comma 5-quater del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162<sup>5</sup>, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ovvero: *"In una specifica sezione sono indicati, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale di cui all'articolo 19, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese"*.

Lo schema di decreto in esame prevede che nel Curriculum confluiscono le informazioni presenti nel servizio digitale E-Portfolio e che ai livelli di apprendimento conseguiti nelle prove Invalsi delle classi terminali sia riservata un'apposita sezione, la Parte IV, che si aggiunge alle tre parti esistenti. Il Curriculum risulta così costituito dalla Parte I - *"Istruzione e formazione"*, che riporta i dati contenuti nella sezione *"Percorso di studi"* dell'E-Portfolio; dalla Parte II - *"Certificazioni"*, che riporta le informazioni contenute nella sezione *"Sviluppo competenze"* dell'E-Portfolio, relative alle certificazioni conseguite dagli studenti; dalla Parte III - *"Attività extrascolastiche"*, che riporta le informazioni contenute nella sezione *"Sviluppo competenze"* dell'E-Portfolio, relative alle attività svolte dagli studenti in ambito extra scolastico e dalla Parte IV - *"Prove Nazionali"*, che riporta, in apposita sezione a cura dell'INVALSI, la descrizione dei livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale di cui all'articolo 19 del Dlgs. 13 aprile 2017, n. 62, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione delle classi terminali.

---

<sup>4</sup> Paragrafo 9.3 *"L'E-Portfolio dello studente rappresenta un'innovazione tecnica e metodologica per rafforzare, in chiave orientativa, il "consiglio di orientamento", per la scuola secondaria di primo grado, e il "curriculum dello studente", per la scuola secondaria di secondo grado, ricomprendendoli altresì in un'unica, evolutiva interfaccia digitale"*.

<sup>5</sup> All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, il secondo periodo è soppresso e, al terzo periodo, le parole: "Sono altresì indicate" sono sostituite dalle seguenti: "In un'apposita sezione sono indicate".



# Ministero dell'Istruzione e del Merito

## Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

### **Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione**

Il CSPI sottolinea l'importante valore del Curriculum ai fini dell'orientamento, reso ancora più significativo dalla sua integrazione con l'E-Portfolio, strumento che consente di valorizzare il percorso formativo delle studentesse e degli studenti, evidenziandone la crescita personale e culturale in termini di competenze, conoscenze e abilità, anche attraverso esperienze e in contesti formali e non formali.

Il CSPI valuta positivamente il fatto che i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove INVALSI siano riportati nel Curriculum nella seconda fase di alimentazione, che avviene dopo la conclusione dell'esame di Stato e al momento di rilascio del diploma, senza che gli stessi possano interferire con le valutazioni degli esami di Stato né influenzarle, nonché il fatto che lo studente potrà acquisire la Parte IV in maniera separata. L'alimentazione del Curriculum, infatti, prevede una prima fase, a seguito dello scrutinio finale, con riferimento alle Parti I (ad eccezione delle informazioni inerenti al titolo di studio e al punteggio finale conseguito), II, III; una seconda fase, al momento dell'emissione del diploma conclusivo del secondo ciclo d'istruzione e della contestuale associazione del numero identificativo dello stesso al relativo Curriculum, con riferimento alle informazioni inerenti al titolo di studio e al punteggio finale conseguito, ed ai livelli di apprendimento conseguiti nelle prove INVALSI.

Il CSPI, inoltre, valuta positivamente il fatto che, nell'impianto normativo, non sia prevista la possibilità di utilizzazione da parte di esterni di tali dati, in particolare per l'accesso a percorsi di studio, a pubblici concorsi o a selezioni di lavoro.

L'Allegato B, infine, descrive i profili funzionali e tecnici del Curriculum nella Piattaforma Unica, con particolare riferimento alla descrizione del Curriculum e delle tipologie di informazioni e dati personali trattati, alle modalità operative di alimentazione dei dati personali e delle informazioni del Curriculum, ai soggetti autorizzati ad accedere, alle operazioni eseguibili sui dati personali e relative modalità di trattamento nell'ambito del Curriculum, alle tempistiche di conservazione dei dati personali e delle informazioni nell'ambito di Unica, ai ruoli *privacy* dei soggetti pubblici coinvolti, alle misure di sicurezza tecnico-organizzative per la protezione dei dati personali.

Il CSPI, alla luce delle osservazioni proposte, esprime parere favorevole.